

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13 del 2013, proposto da:

Luigi Beltempo, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Siciliano e Domenico Formica, con domicilio eletto presso Gianluca Cesarini, in Perugia, via Cesare Caporali, 23;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria in Perugia, via degli Uffici, 14;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Ministero dell'Economia e delle Finanze;

per l'annullamento

previa sospensiva

- del decreto 3.8.2012, n. 1928/N del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al lavoro dei Volontari Congedati, Il Reparto, 9 Divisione, notificato in data 19 ottobre 2012, con il quale, all'articolo 2, è stata respinta l'istanza del sig. Beltempo volta ad ottenere la concessione dell'equo

indennizzo per l'infermita' "lievi esisti di trauma contusivo torace, addome, ginocchia, gomito dx con lieve impegno funzionale"; all'art. 3 è stata respinta l'istanza del sig. Beltempo Luigi diretta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermita' "cardiopatìa ischemica in soggetto con recente IMA, PTCA ED impianto di stent da ricontrollare" e negato l'equo indennizzo per la relativa infermità;

- del parere del 27 luglio 2012, n.ro 11330/12 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con il quale è stata esclusa la dipendenza da causa di servizio della infermita' "Cardiopatìa ischemica in soggetto con recente IMA, PTCA, ed impianto di stent da ricontrollare", e di ogni altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza degli atti sopra impugnati e che con i medesimi siano comunque in rapporto di correlazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2014 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Espone l'odierno ricorrente Luigi Beltempo di aver prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri in qualità di Vice Brigadiere, presso vari reparti, tra cui il Comando Stazione di Foligno con compiti di pronto intervento.

Con istanza del 12 ottobre 2011, ha chiesto il riconoscimento della causa di servizio per l'infermità di cui è affetto.

Con parere del 27 luglio 2012, n. 11330/12, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha escluso la dipendenza da causa di servizio della infermità "Cardiopatìa ischemica in soggetto con recente IMA, PTCA, ed impianto di stent da ricontrollare" ritenendola (in sintesi) favorita da fattori di rischio individuali congeniti o acquisiti e frequentemente legata alle abitudini di vita del soggetto, ritenendo il servizio prestato non caratterizzato da particolari abnormi responsabilità ovvero da eccezionali disagi tali da prevalere rispetto

agli elementi individuali favorevoli, nell'insorgenza o nella successiva evoluzione dell'infermità.

Con decreto del 3 agosto 2012, n. 1928/N del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al lavoro dei Volontari Congedati, Il Reparto, 9 Divisione, è stata respinta l'istanza del sig. Beltempo volta ad ottenere la concessione dell'equo indennizzo per la suddetta infermità, in conformità al suesposto parere.

Luigi Beltempo ha impugnato sia il suddetto decreto che il presupposto parere del Comitato di verifica, deducendo articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere, così riassumibili:

I. Violazione dell'art. 10-bis della legge 241/90, mancata comunicazione del preavviso di rigetto: pur trattandosi di procedimento ad istanza di parte, l'Amministrazione non avrebbe consentito il contraddittorio qualificato imposto dall'art. 10 bis;

II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.P.R. 29 ottobre 2001 n.461, dell'art. 3 della legge 241/90; eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria: il parere del Comitato di Verifica non avrebbe tenuto conto delle specifiche mansioni svolte dal ricorrente, caratterizzate come documentato da sollecitazioni anche di carattere

atmosferico superiori alla media, tali da comportare fattore di stress pienamente idoneo a determinare l'insorgenza della "cardiopatía ischemica in soggetto con recente IMA, PTCA ed impianto di stent da ricontrollare".

Si è costituito il Ministero della Difesa, chiedendo il rigetto del gravame, stante l'infondatezza di tutte le censure *ex adverso* dedotte, in sintesi evidenziando:

- l'indefettibilità per il riconoscimento della causa di servizio dell'assolvimento da parte dell'interessato dell'onere di allegazione di specifici fatti di servizio idonei a causare l'infermità, non essendo all'uopo sufficiente il normale svolgimento del servizio stesso per quanto gravoso e stressante;
- l'inapplicabilità alla fattispecie dell'istituto del "preavviso di rigetto", sia perché il decreto impugnato avrebbe natura vincolata sia in relazione alla inerenza dei procedimenti di concessione dell'equo indennizzo ai procedimenti "in materia previdenziale" espressamente esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 10-bis della legge 241/90;
- l'inammissibilità della domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio nonché della condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'equo indennizzo.

La difesa erariale si oppone altresì all'istanza di CTU medico legale formulata dal ricorrente, in quanto si risolverebbe in una duplicazione del giudizio di merito non consentita dall'attuale normativa del settore, non essendo i provvedimenti impugnati affetti da vizi logici o travisamento.

Con ordinanza n. 341 del 20 giugno 2013 il Collegio ha disposto ex art. 66 cod. proc. amm. verifica medica sul possibile effetto causale o concausale del servizio reso della seguente infermità: "cardiopatìa ischemica in soggetto con recente IMA, PTCA, ed impianto di stent da ricontrollare", nominando all'uopo quale organismo verificatore il Direttore dell'Istituto di Medicina Generale dell'Ospedale Silvestrini di Perugia con facoltà di farsi sostituire da un medico dello stesso Ospedale, formulando il seguente quesito: "determini, esaminata la documentazione clinica prodotta dal ricorrente e la documentazione relativa al servizio svolto nel periodo antecedente all'insorgere delle infermità e sottoposto il ricorrente a visita medica con l'assistenza di un sanitario di sua fiducia, sulla base delle comuni conoscenze medico scientifiche, se, e possibilmente in quale misura, il servizio svolto dal ricorrente e le condizioni ambientali in cui lo stesso era prestato possano avere influito sotto il profilo

causale o concausale efficiente e determinante sull'insorgere delle infermità "cardiopatìa ischemica in soggetto con recente IMA, PTCA ED impianto di stent da ricontrollare".

Con relazione depositata il 24 gennaio 2014, il prof. Mauro Bacci, Ordinario di Medicina Legale Direttore della Sezione di Medicina Legale dell'Università degli Studi di Perugia, previo esame della storia clinica e lavorativa, ha ritenuto esservi relazione concausale con carattere di efficienza tra l'attività, i fatti di servizio e la patologia insorta a carico dell'apparato cardiovascolare; in particolare l'organismo verificatore ha ritenuto che l'evento acuto (infarto del miocardio) verificatosi in data 8 maggio 2011 sia insorto nel pieno dell'attività lavorativa che vedeva il ricorrente impegnato in mansioni con caratteristiche ritenute idonee a svolgere un ruolo di causa o concausa efficiente e preponderante nel suo determinismo, risentendo l'infarto acuto dello stile di vita del soggetto e delle condizioni psicoemozionali dello stesso. Secondo il verificatore, un'attività lavorativa particolarmente concitata sul piano psicofisico quale quella svolta dal Beltempo, caratterizzata da sovrapposizione di turni notturni, esposizione a condizioni atmosferiche avverse in associazione ad uno stile di vita irregolare e quindi a protratto stress

psico-fisico ha rappresentato fattore eziologico rilevante. Secondo il verificatore sussiste dunque rapporto concausale efficiente e preponderante tra il lavoro svolto dal ricorrente e l'infermità "cardiopatia ischemica in soggetto con recente IMA, PTCA ED impianto di stent da ricontrollare" ritenuta ascrivibile ai fini dell'equo indennizzo alla quinta categoria Tabella A.

Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 28 maggio 2014, nella quale la causa è passata in decisione.

2. Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa erariale, limitandosi il ricorrente a domandare con il ricorso in epigrafe l'annullamento del decreto di rigetto dell'istanza di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo per l'infermità di che trattasi unitamente al presupposto vincolante parere del Comitato di Verifica, lamentando oltre che vizi di carattere formale - procedimentale la stessa correttezza sul piano logico e dei criteri tecnici della scienza medico legale applicati, degli apprezzamenti tecnico discrezionali effettuati dal Comitato di Verifica, come pacificamente ammesso in giurisprudenza (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 25 marzo 2014, n.1454).

3. Quanto al merito il ricorso è fondato e va accolto.

3.1. La verifica disposta dal Collegio ha dimostrato - in necessaria sintesi - che le mansioni prestate dal ricorrente per il periodo 1985 - 2011 con comprovata esposizione a turni disagiati, a condizioni atmosferiche avverse e ad irregolarità alimentari siano da ritenersi quantomeno concausa della riscontrata patologia di “cardiopatìa ischemica in soggetto con recente IMA, PTCA ED impianto di stent da ricontrollare”.

Secondo giurisprudenza consolidata, le infermità e le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente (allorché connotano la genesi della malattia) e determinante (allorché i fatti di servizio assurgono a ruolo di elementi preponderanti ed idonei ad influire sul determinismo del male, nel senso che in loro difetto questo non sarebbe insorto o non si sarebbe aggravato (così *ex multis* T.A.R. Puglia - Bari, sez. II, 23 agosto 2007, n. 1985; in termini T.A.R. Lazio - Roma sez I, 3 aprile 2008, n.2828) con esclusione di circostanze o condizioni del tutto generiche quali “disagi e fatiche inevitabili del servizio, clima freddo ed umido ed altre tipiche circostanze connesse al servizio prestato” (T.A.R. Marche sez I, 11 luglio 2006, n.534; T.A.R. Lazio Roma sez I, 3 aprile 2008, n.2828).

Pertanto, ai fini del riconoscimento della causa di servizio, occorre che l'attività lavorativa possa con certezza ritenersi, quantomeno, concausa efficiente e determinante della patologia lamentata, non potendo farsi ricorso a presunzioni di sorta e non trovando applicazione, diversamente dalla materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni (Cassazione civile, sez. lav., 26 giugno 2009, n. 15074).

La verifica disposta dal Collegio, con evidente chiarezza, ha evidenziato che le specifiche mansioni continuativamente esercitate dal ricorrente - di per sé fonte di concreto rischio e lungi dal costituire semplice fattore di rischio ordinario e generico - debbano ritenersi fonte di evidente stress psico - fisico e quantomeno concausa efficiente della patologia accertata.

Alla luce delle suesposte valutazioni, che il Collegio apprezza come ampiamente motivate secondo i criteri della scienza medico-legale (e che l'Amministrazione si è ben guardata dal confutare, non partecipando alle operazioni di verifica né allegando proprie controdeduzioni tecniche alla relazione depositata) emerge non solo,

sotto un profilo estrinseco, la chiara ed univoca figura sintomatica dell'eccesso di potere, sotto il profilo della manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o incongruenza, ma la stessa evidente erroneità dell'apprezzamento compiuto dal Comitato di Verifica e dall'Amministrazione statale, secondo i parametri propri del sindacato di tipo intrinseco inerente l'esercizio della discrezionalità tecnica, concernente l'esatta valutazione di fatti secondo i criteri di una determinata scienza o tecnica.

Ritiene sul punto il Collegio di richiamarsi all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato (sez. VI, 18 dicembre 2009, n. 8399) proprio in riferimento alle valutazioni tecniche inerenti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità, secondo cui in caso di impugnazione di un provvedimento discrezionale, il giudice amministrativo non deve limitare il proprio apprezzamento ad un esame estrinseco della valutazione discrezionale, secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza dell'istruttoria, dovendo invece l'oggetto del giudizio estendersi alla esatta valutazione del fatto, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie applicabile. Secondo tale condivisibile arresto "in applicazione del principio di effettività della tutela delle

situazioni soggettive protette, rilevanti a livello comunitario (quale principio imposto anche dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, promossa dal Consiglio d'Europa nel 1950) se è vero che il Giudice non può sostituire all'apprezzamento opinabile della Amministrazione il proprio apprezzamento, è anche vero che il medesimo Giudice non può esimersi dal valutare, anche avvalendosi di idonea consulenza tecnica, l'eventuale erroneità dell'apprezzamento dell'Amministrazione, ove tale erroneità sia in concreto valutabile: ciò soprattutto ove debba esercitarsi una discrezionalità tecnica, in rapporto alla quale l'esercizio del potere richiede non una scelta di opportunità, ma l'esatta valutazione di un fatto secondo i criteri di una determinata scienza o tecnica".

Così opinando, l'impugnato parere del Comitato di Verifica - vincolante per l'Amministrazione - risulta del tutto errato nella parte in cui nega la riconducibilità eziologica della patologia "cardiopatía ischemica in soggetto con recente IMA, PTCA ED impianto di stent da ricontrollare" agli specifici disagi propri delle mansioni continuamente svolte, sulla scorta di una motivazione del tutto apodittica, priva di riscontro medico-legale circa la supposta negativa incidenza causale

dello stress psico-fisico inerente l'attività lavorativa sull'evento acuto verificatosi l'8 maggio 2011.

Osserva il Collegio che anche volendo seguire l'orientamento tradizionale secondo cui i giudizi resi dagli organi medico-legali sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente sono sindacabili esclusivamente sotto il profilo estrinseco, nei consueti limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti (*ex multis* Consiglio Stato, sez. IV, 06 maggio 2010, n. 2619, T.A.R. Lazio Roma 2009, n.1324, id sez I 3 aprile 2008, n.2828) emerge non di meno dagli atti impugnati l'evidente difetto di istruttoria e di motivazione, specie in assenza di controdeduzioni tecniche depositate in giudizio dall'Amministrazione.

4. Per le considerazioni sopra esposte le assorbenti censure di eccesso di potere e violazione di legge di cui al II motivo di gravame meritano condivisione.

5. Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento sia del parere del 27 luglio 2012, n. 11330/12 reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio sia del decreto 3 agosto 2012, n. 1928/N del Ministero della Difesa di rigetto

dell'istanza di riconoscimento della causa di servizio e dell'equo indennizzo.

Le spese, comprensive dei costi di verifica, seguono la soccombenza, da liquidarsi secondo dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Ministero della Difesa in persona del Ministro *pro tempore* alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente, quantificate in 2.000,00 euro, oltre ad accessori di legge e al pagamento delle spese di verifica in favore del prof. Mauro Bacci, da quantificarsi in 1.000,00 euro, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente

Stefano Fantini, Consigliere

Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)